



## SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Donato Centrone	I Referendario
dott. Paolo Bertozzi	I Referendario
dott. Giovanni Guida	I Referendario
dott. Sara Raffaella Molinaro	I Referendario
dott. Ottavio Caleo	Referendario
dott.ssa Marinella Colucci	Referendario (relatore)

### nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", in particolare l'articolo 7, comma 8;

vista la nota acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 18652 del 12 dicembre 2018, con cui il Sindaco del Comune di Arcore (MB) ha chiesto un parere;

vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

udito il relatore, dott.ssa Marinella Colucci.

### PREMESSA

Il Sindaco del Comune di Arcore, con riferimento a recenti delibere di alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti espressamente richiamate nella nota pervenuta alla scrivente Sezione (deliberazione n. 400/2018 della sezione di controllo Veneto e deliberazione n. 133/2018 della sezione di controllo Emilia Romagna), chiede un parere in merito alla corretta applicazione degli oneri riflessi sui diritti di rogito spettanti ai segretari comunali.

In particolare, con la richiesta di parere in parola, si chiede "a codesto giudice contabile se la pronuncia della Corte dei conti Veneto n. 400/2018 – che richiama copiosa giurisprudenza del Giudice del Lavoro in materia – sia più aderente al dato normativo e quindi consenta di ripartire i suddetti oneri riflessi sulle somme da erogare a titolo di diritti di rogito tra comune e segretario percipiente secondo le regole ordinarie, non sussistendo alcuna previsione normativa espressa che consenta di derogare a tali regole. Il quesito è finalizzato alla sola valutazione dei profili inerenti il generale quadro normativo di riferimento".

### CONSIDERATO

1. In via preliminare, occorre verificare se la richiesta di parere ricevuta presenta i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti posti alla materia della contabilità pubblica.

1.1. In merito al primo profilo (ammissibilità soggettiva), la richiesta di parere è dichiarata ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del Comune di Arcore, quale legale rappresentante dell'Ente e, pertanto, soggetto legittimato a richiedere il parere (vd. artt. 50 e 53 del T.U.E.L.).

1.2. In merito al secondo profilo (ammissibilità oggettiva), la Sezione osserva che la questione posta, nei suoi caratteri generali, attiene alla materia della contabilità pubblica.

La Corte dei conti, con diverse deliberazioni, sia della Sezione delle Autonomie (n. 5/AUT/2006; n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) sia delle Sezioni riunite in sede di controllo (n. 54/CONTR/2010), ha indicato il perimetro della funzione consultiva sulla materia della "contabilità pubblica", precisando che la stessa coincide con il sistema di norme e principi che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici e che, pertanto, la funzione consultiva della Corte non può intendersi come consulenza generale. Ne deriva che la materia della contabilità pubblica riguarda i profili idonei ad avere impatto sulla sana gestione finanziaria degli enti e sui pertinenti equilibri di bilancio.

Si precisa, peraltro, che le Sezioni regionali di controllo non possono pronunciarsi su quesiti che implicino valutazioni sui comportamenti amministrativi o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali già adottati o da adottare da parte dell'ente. La funzione consultiva, infine, non può interferire con le altre funzioni attribuite alla Corte dei conti (di controllo e giurisdizionali) o ad altra magistratura.

In particolare, le Sezioni riunite in sede di controllo, con la deliberazione n. 54/2010 sopra richiamata, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto legge 1° luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno espresso principi vincolanti per le Sezioni regionali di controllo, relativamente al concetto di "contabilità pubblica", riportandosi ad una visione dinamica di tale accezione, che sposta "l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri".

Posto quanto sopra, nei limiti predetti e valutata la questione oggetto d'esame nei suoi soli ed esclusivi caratteri generali ed astratti relativi all'interpretazione delle disposizioni che vengono in rilievo, come di seguito meglio specificato, si ritiene il parere ammissibile anche dal punto di vista oggettivo.

## MERITO

Preliminarmente, la Sezione evidenzia che il presente parere non ha ad oggetto (e non potrebbe, evidentemente, essere diversamente) l'aderenza, o meno, della pronuncia della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Veneto n. 400/2018 al dettato normativo (così come indicato nella richiesta), ma si limita ad esprimersi in merito al più generale quadro di riferimento relativo alla tematica dei diritti di rogito spettanti ai segretari comunali, tenuto conto degli autorevoli precedenti sul punto.

La tematica di cui trattasi, alla luce della previsione normativa *ex art. 10, comma 2-bis, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, secondo cui "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"* è stata oggetto di numerose pronunce da parte della Corte dei conti e, di recente, della Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 24 luglio 2018.

Con tale deliberazione, la Sezione delle Autonomie, riformando uno dei principi espressi nel proprio precedente del 2015 (n. 21/SEZAUT/2015/QMIG del 4 giugno 2015), ha affermato che *“alla luce della previsione di cui all’art. 10, comma 2bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”*.

Chiarito ciò, occorre evidenziare che la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG sopra citata, si è pronunciata anche in merito al seguente principio di diritto: *“In difetto di specifica regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario.*

*Le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”*.

La Sezione delle Autonomie giunge a tali conclusioni, chiarendo che le stesse *“...appaiono coerenti con la ratio sottesa al complesso delle disposizioni che hanno modificato la disciplina dei diritti di rogito – attribuendo l’integralità del gettito all’Ente locale – nonché ai criteri informativi dell’ipotesi derogatoria prevista dal comma 2 bis dalla cui applicazione non possono, evidentemente, derivare maggiori spese per l’Ente”*.

La disposizione normativa di cui al comma 2bis dell’art. 10 del decreto legge n. 90 del 2014, difatti, va letta, in chiave sistematica, con la previsione del comma 2 dello stesso articolo che, sostituendo l’articolo 30, comma 2, della legge 15 novembre 1973, n. 734, statuisce che *“il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia”*.

La disposizione normativa di cui al comma 2bis dell’art. 10 del decreto legge n. 90 del 2014, peraltro, fa espresso riferimento al termine *“quota”* del provento annuale spettante al Comune e da ciò se ne deduce che le somme relative al pagamento del diritto di rogito vanno intese al lordo degli oneri accessori.

Tale principio di diritto è stato ripreso anche in successive pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, tra cui anche questa Sezione (deliberazione n. 235/2015).

Resta fermo, pertanto, il principio di diritto espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, a cui questa Sezione si attiene, non avendo competenza per affermarne la validità o meno, tenuto conto della funzione nomofilattica di cui è investita la Sezione delle Autonomie e del fatto che non sono *medio tempore* intervenute modifiche normative (deliberazione della scrivente Sezione regionale di controllo n. 353/2017; deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 158/2018; deliberazione della Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna n. 133/2018).

Si aggiunge, ad ogni buon conto, che il riferimento alla giurisprudenza dei giudici del lavoro – ad oggi ancora esclusivamente di merito – non può mutare l’orientamento interpretativo *de quo* potendosi, a limite, richiamare, nell’eventuale ipotesi di possibili soccombenze in sede di contezioso giuslavoristico, un più generale criterio prudenziale di un adeguato accantonamento contabile al fondo rischi (vd. deliberazione Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 6/2018).

Posto quanto sopra, si ritiene utile, da ultimo, precisare brevemente quanto segue.

Nel principio di diritto espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, oggetto del presente parere, viene chiaramente affermato che le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, specificando con la dicitura *“ivi compresi quelli a carico degli enti”* che sussistono degli oneri che sono posti a carico degli enti, nei limiti dell’importo lordo previsto e senza che, pertanto, ne possano derivare maggiori spese per gli stessi.

Da ciò ne deriva che, nel rispetto del *quantum* percepito “al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”, il riparto degli oneri andrà effettuato secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente.

**P.Q.M.**

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore  
(dott.ssa Marinella Colucci)

Il Presidente  
(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria il  
20/12/2018

Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Daniela Parisini)